

NUOVA LUCCIOLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE

Domanda n. 1

Nel caso partecipasse al raggruppamento una cooperativa non capofila sarà comunque possibile l'abbattimento del canone?

Risposta:

L'abbattimento del canone sarà possibile solo qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8 del regolamento richiamato nel bando (cfr. art. 9).

Il regolamento precisa che i soggetti che hanno diritto all'abbattimento sono quelli nell'elenco che non ricomprende operatori economici (imprese o cooperative).

In caso di Raggruppamento se esso è costituito da soggetti ciascuno dei quali singolarmente avrebbe diritto all'abbattimento, esso sarà applicato anche al raggruppamento. Se invece solo uno o alcuni (ma non tutti) i soggetti hanno i requisiti, e altro/i non li possiedono, l'abbattimento non potrà essere concesso, in applicazione del principio generale di par condicio fra concorrenti.

Pertanto in caso di raggruppamento fra associazione anche capofila e impresa/cooperativa l'abbattimento non sarà applicato.

Domanda n. 2

Se sono necessari "gli estremi dell'atto" significa che sia l'ATS che il raggruppamento devono essere registrati da un notaio o commercialista prima dello scadere del bando?

Risposta:

Solo nel caso in cui il raggruppamento sia già costituito.

Se come solitamente accade, il raggruppamento è costituito per partecipare al bando è sufficiente che i componenti presentino una dichiarazione (sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dello stesso RT) di impegno a costituire il raggruppamento (in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto di concessione) e a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a uno di essi qualificato come capogruppo.

Domanda n. 3

Su che cifra annuale sarà la spesa per la TARI?

Risposta:

Le tariffe della TARI si differenziano in base alla concreta attività svolta e vengono moltiplicate per i mq di superficie calpestabile.

Al fine di poter avere un'indicazione di massima vengono pubblicate le tariffe relative all'anno 2019, da cui potrà essere calcolata la possibile cifra.

Domanda n. 4

Visto che l'impegno a costituire un'ATS a condizione che ci si aggiudichi il Bando è una prassi consolidata (essendo la costituzione di un'ATS una procedura onerosa e finalizzata esclusivamente alla gestione del progetto che si propone), chiedo se il Comune di Sesto Fiorentino accolga tale ipotesi o se invece sia un requisito obbligatorio aver preventivamente costituito l'ATS.

Risposta:

Vedi risposta a domanda n. 1.

Domanda n. 5

Se il capofila indicato nel progetto come capofila della costituenda ATS deve essere poi quello effettivamente designato od è sufficiente che sia una delle associazioni che si impegnano a costituire l'ATS.

Risposta:

Il capofila della costituenda ATS dovrà essere quello indicato in sede di gara, in quanto l'assegnazione riguarda la concessione di un immobile pubblico ed è indispensabile che il soggetto concessionario capofila sia definito prima dell'assegnazione, stante l'evidente caratterizzazione sulla base dell'intuitus personae della scelta del concessionario.

Domanda n. 6

Possono aggiungersi e/o sostituirsi altre associazioni a quelle indicate nel progetto come partecipanti all'ATS?

Risposta:

All'ATS successivamente alla eventuale assegnazione potranno solamente aggiungersi altre associazioni (previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'avviso), ma per tutta la durata della concessione dovranno rimanere i componenti dell'ATS che hanno partecipato alla procedura di gara, in quanto l'assegnazione verrà fatta anche sulla base delle caratteristiche soggettive dei componenti dell'ATS (cfr. art. 11 lett. 1 dell'avviso che indica nella "capacità operativa del soggetto proponente" uno degli elementi oggetto della valutazione per l'assegnazione della concessione); ciò è altresì coerente con il principio generale previsto dal Codice degli Appalti che all'art. 48 c. 9 che in via generale stabilisce che "è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta".

Domanda n. 7

Se l'ATS, per poter usufruire del l'abbattimento del 90% del canone di locazione (ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale per la concessione in uso e la locazione dei beni immobili, richiamato nel Bando), debba essere costituita:

- **da sole associazioni (escluse quindi le imprese)**
- **e aventi tutte il requisito della costituzione da almeno 6 mesi e con oltre 40 associati o se, in alternativa, sia sufficiente che tale requisito sia in possesso del solo ente capofila.**

Risposta:

L'abbattimento del canone sarà possibile solo qualora ricorrano tutte le condizioni di cui all'art. 8 del regolamento richiamato nel bando (cfr. art. 9).

In caso di Raggruppamento se esso è costituito da soggetti ciascuno dei quali singolarmente avrebbe diritto all'abbattimento, esso sarà applicato anche al raggruppamento.

Se invece solo uno o alcuni (ma non tutti) i soggetti hanno i requisiti, e altro/i non li possiedono, l'abbattimento non potrà essere concesso, in applicazione del principio generale di par condicio fra concorrenti.

Pertanto in caso di raggruppamento fra associazione anche capofila e impresa l'abbattimento non sarà applicato, così come non sarà applicato nel caso di associazione non costituita da almeno 6 mesi e con numero di soci inferiore ai 40.

Domanda n. 8

In riferimento alle polizze fideiussorie chiedo se la polizza relativa all'importo di € 31.000,00 debba essere necessariamente bancaria o possa essere anche assicurativa.

Posto, infatti, che la banca è restia a istituire questo tipo di polizza con associazioni senza scopo di lucro, è necessaria l'immobilizzazione di un capitale di pari valore, a differenza della polizza assicurativa che richiede il pagamento di un premio annuale.

Risposta:

La polizza potrà anche essere assicurativa, così come previsto dall'art. 16 del "Regolamento per la concessione in uso e la locazione dei beni immobili".

Si precisa che si dovrà comunque trattare di una polizza c.d. "a prima richiesta".

Domanda n. 9

Qualora il canone venga abbattuto del 90%, il Comune richiede comunque il rilascio di una polizza fideiussoria per il valore di € 31.000,00?

Risposta:

La polizza dovrà comunque essere pari al valore indicato nell'avviso (€ 31.000,00) anche nel caso in cui successivamente all'assegnazione la Giunta riconosca al soggetto assegnatario, l'abbattimento del canone e ciò in quanto la polizza è prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti con la concessione (cfr. art. 16 del "Regolamento per la concessione in uso e la locazione dei beni immobili" e art. 7 c. 1 dell'Avviso)

Domanda n. 10

Sarebbe possibile, in alternativa alla polizza fideiussoria, versare una cauzione presso la Tesoreria Comunale, come indicato nell'Art. 16 dello stesso regolamento per la concessione in uso e la locazione dei beni immobili? Se sì, di quale entità?

Risposta:

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in alternativa alla polizza fideiussoria è possibile versare una cauzione presso la Tesoreria, sempre dello stesso importo indicato nell'avviso (€ 31.000,00)

Domanda n. 11

Può indicarci quali siano generalmente i motivi di interesse pubblico che possano determinare la revoca della concessione o il mancato rinnovo della stessa, così come indicato nel Bando ai sensi del succitato regolamento comunale, in modo da avere un quadro completo degli elementi da valutare?

Risposta:

La previsione delle possibilità di revoca della concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico è prevista dall'art. 9 del Regolamento e costituisce la regola in tutte le concessioni di uso di beni pubblici, i quali per loro natura devono essere funzionali al raggiungimento di finalità di pubblico interesse; è evidente che nel corso della durata del rapporto di concessione possono sopraggiungere preminenti interessi ed esigenze di stretto carattere pubblico che possono imporre all'Amministrazione di provvedere a revocare la concessione; si tratta ovviamente di una clausola di carattere generale che non può per sua natura essere delimitata a casi definiti; è comunque evidente che devono essere motivi comunque specifici e particolari e che possono ovviamente essere sindacati dal giudice amministrativo al fine di verificare sia la loro sussistenza che il loro carattere di pubblico interesse (cfr. T.A.R. sez. II - Roma, 21/06/2011, n. 5535; T.A.R. sez. II - Roma, 01/04/2009, n. 3479)

Domanda n. 12

Le spese di illuminazione dell'area esterna (giardino) sono comunque a carico del concessionario o ineriscano l'illuminazione pubblica e sono quindi a carico del Comune? Sono previsti oneri condominiali a carico del concessionario?

Risposta:

Al momento l'illuminazione sul giardino non è pubblica, ma è intenzione dell'Amministrazione renderla pubblica successivamente all'assegnazione in ragione delle caratteristiche di giardino pubblico dell'area esterna all'immobile.

Non sono previsti oneri condominiali.

Domanda n. 13

Richiesta chiarimento sul canone: Il canone 'pieno' è di € 62.000,00, pertanto, il canone agevolato sarà pari ad € 6.200,00 annui o quello compensato pari ad € 31.000,00, pertanto, il canone agevolato sarà pari ad € 3.100,00 annui?

Risposta:

Si precisa che come esplicitato dall'art. 9 dell'avviso, "il canone di concessione è stabilito in € 62.000 annui, senza limite di rilancio minimo percentuale".

Su questo canone annuo (sulla base del quale dovrà essere formalizzata l'offerta percentuale al rialzo), è poi previsto che, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'art.8 del "Regolamento Comunale per la concessione in uso e la locazione dei beni immobili", l'Amministrazione con Delibera di Giunta possa riconoscere un abbattimento che nella misura massima potrà essere pari al 90% del canone annuo; l'abbattimento potrà essere deliberato dalla Giunta per un periodo di due anni e l'eventuale rinnovo sarà sottoposto ad una nuova verifica dei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento.

Si segnala che la Vostra indicazione di canone annuo, presuppone un abbattimento nella misura massima del 90%, ma come detto, l'abbattimento è accordato a discrezione della Giunta in presenza dei presupposti previsti dell'art. 8 del Regolamento in una misura percentuale che sarà identificata dalla stessa Giunta e che potrà variare dallo 0,1% al 90%.

Indipendentemente dall'abbattimento, sul canone annuo sarà comunque applicata una compensazione pari a € 31.000 annui, per la prestazione da parte dell'affidatario di servizi obbligatori per la gestione del giardino pubblico e per l'uso diretta da parte dell'Amministrazione, così come previsto dall'art. 6 dell'Avviso.

Domanda n. 14

Chiarimento in merito agli allegati da presentare unitamente all'istanza e all'offerta economica.

A corredo della documentazione obbligatoria verrà presentata anche una serie di lettere di intenti sottoscritte dalle associazioni partner del progetto.

Chiedo se sia sufficiente produrre il documento in PDF sottoscritto e scansato o sia necessario avere il documento in originale.

Risposta:

Tutta la documentazione allegata all'istanza o al progetto può essere presentata sotto forma di scansione del documento originale unitamente alla dichiarazione sottoscritta che tutti i documenti allegati sono in copia conforme all'originale.

Essendo la copia del documento di identità già necessaria per la presentazione dell'istanza non deve essere nuovamente allegata.

Domanda n. 15

L'offerta economica datata e sottoscritta (come da allegato B al bando) deve recare la marca da bollo da 16,00 euro come riportato nel fac-simile oppure no, visto che nel testo del bando è citato il pagamento della marca da bollo a corredo della sola istanza?

Risposta:

Sull'offerta economica deve essere apposta la marca da bollo da Euro 16,00, come da fac-simile, in quanto contenuta in una busta chiusa e separata.

Domanda n. 16

La dicitura "Invio tramite PEC" nell'istestazione dell'istanza di partecipazione è un mero refuso e nulla, quindi, deve essere inviato per posta elettronica, posto che nel bando sono previste chiaramente all'art. 10) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE le seguenti forme: "direttamente o per mezzo del servizio postale o agenzia di recapito"

Risposta:

Si conferma che la dicitura "Invio tramite PEC" è solo un refuso in quanto la presentazione dell'offerta, come da articolo 10 dell'avviso, deve avvenire direttamente o per mezzo del servizio postale o agenzia di recapito, sotto forma di plico sigillato e controfirmato, al Protocollo generale del Comune.

Domanda n. 17

In riferimento alla risposta alla domanda contrassegnata al n. 14 è sufficiente che a sottoscrivere la dichiarazione che tutti i documenti allegati sono in copia conforme all'originale sia il soggetto che presenta l'istanza? Non deve, pertanto, essere allegata tale dichiarazione, con relativo documento d'identità, anche da tutti coloro che sottoscrivono la lettera d'intenti?

Risposta:

E' sufficiente che sia sottoscritta dal soggetto che presenta l'istanza.

INFORMATIVA

Si precisa che nel caso l'Associazione o il gruppo di Associazioni che intendono presentare l'offerta dovesse avvalersi della collaborazione di soggetti terzi che non faranno parte del raggruppamento, per gli stessi dovrà essere presentata, unitamente all'istanza, lettera di intenti con allegato documento di identità del dichiarante.